

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00036951 00000058 WXPVDE1
00010622 07/01/2016 17:22:14
4578-00088 BDR74A3ACCE29374
IDENTIFICATIVO : 01130704793948



COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

Comodato di beni immobili

SPESE/CONTRIBUTI

Rep. N. 391

TASSE REG. 200,00

TOTALE 200,00

L'anno DUEMILASEDICi addiventiciinque del mese di gennaio....in Comune di

Il Segretario Comunale

Redavalle e nella Sede Municipale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a

(Dott. Umberto Fazio Mercadante)

me, Dott. Umberto Fazio Mercadante, Segretario Comunale del Comune di Reda-

valle, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma

pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

• da una parte il Geom. Mussi Andrea, Responsabile del Servizio Tec-

nico di Redavalle, nonché Responsabile del Procedimento, il quale

dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse

dell'Amministrazione che rappresenta - C.F. e P.I. 00459630188,

esclusa pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità, nel

presente atto denominata semplicemente COMODANTE;

• - dall'altra parte il Sig. Morandotti Stefano Domenico Umberto re-

sidente in Casanova Lonati Codice Fiscale MRNSFN72D04F205B di se-

quito indicato anche come COMODATARIO;

Con il presente comodato d'uso gratuito, avente ogni effetto di legge, si



conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune comodante concede in temporaneo comodato gratuito al comodata-

rio, che accetta, l'appezzamento di terreno sito in Redavalle, via Modena n.

==, distinto alla partita n. 4, foglio 286, della superficie di mq. 1000 in-

teramente recintato adibito a campo da calcetto recintato e illuminato, con



prato spontaneo piantumato con essenze forestali comuni, al fine di realizzare attività sportive senza scopi di lucro.




2. L'immobile si trova in buono stato di manutenzione come attestato dalle due parti. Per ogni peggioramento dello stato dell'immobile, è responsabile il comodatario, e ciò in deroga all'art. 1807 c.c.;

3. Le attività sportive di cui all'art. 1 del presente contratto consistono nell'attivazione di corsi di educazione alla vita quotidiana e sportiva del cane.

4. Le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza dei beni formanti oggetto del presente contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a tutte le norme di legge (artt. 1803 e segg. c.c.) che regolano il comodato;

5. Il comodatario dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati idonei all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo stato di manutenzione dell'immobile, deve essere fornita in forma scritta dal comodatario entro otto giorni dall'inizio del contratto di comodato;

6. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dell'immobile nello stato in cui questo lo ha ricevuto. La mutata destinazione d'uso dell'immobile o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non au-



torizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno

esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del

comodatario;

7. E' facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare l'immobile oggetto

di questo contratto, con/senza obbligo di preavviso scritto.

8. Il comodante è esonerato dal comodatario, da ogni responsabilità per i

danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa degli

addestratori, o di terzi in genere. Parimenti, il comodante è esonerato da

ogni responsabilità per l'eventuale mancanza di energia elettrica e per la

mancata fornitura di qualsiasi servizio.

9. Il comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente

contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei

danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso

degli immobili;

10. il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenu-

te per servizi dell'immobile. Il comodatario si impegna a:

- curare il manto erboso esistente nell'intera area oggetto di comodato

gratuito provvedendo a sfalciarlo almeno due volte al mese;

- eliminare tempestivamente le deiezioni dei cani e quant'altro possa

costituire fonte di odori sgradevoli;

- provvedere alla manutenzione del verde arboreo esistente;

- provvedere alla manutenzione delle recinzioni esistenti, con partico-

lare riguardo all'eliminazione dalle stesse di piante rampicanti e

quant'altro possa pregiudicarne la stabilità e la funzione;

- provvedere al pagamento delle utenze dell'energia elettrica.



11. la durata è fissata in anni 3 a far tempo dal 1 gennaio 2016 e comunque dall'avvenuta registrazione del contratto di comodato, il termine della scadenza è comunque fissato al 31.12.2019. Alla scadenza del termine sopra convenuto, il comodatario è obbligato a restituire gli immobili oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

12. è fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del comodante. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c.;

13. il comodatario potrà servirsi degli immobili solo per l'uso determinato dal contratto. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno;

14. tutte le spese del presente atto ed accessorie, eventuali spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario;

15. tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato d'uso gratuito, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto;

16. per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Pavia;



17. per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi in vigore.


Letto, confermato e sottoscritto



COMUNE DI REDAVALLE

Sig. Morandotti Stefano Domenico Umberto

Geom. Missi Andrea



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano
specificamente, dopo attenta lettura, le clausole n. 1), 3), 4), 5), 6), 7),
9), 10), 11), 12), 14), 16) e 17) del presente contratto di comodato.

Redavalle li

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI REDAVALLE

IL COMODATARIO

Geom. Mussi Andrea

Sig. Morandotti Stefano Domenico Umberto



Il Segretario Comunale

Dott. Umberto Fazio Mercadante

- 8 FEB. 2016

REGISTRATO A STRADELLA (PV) addi

al N.ro 60 Serie 3 con € 200,00

(duecento)

di cui €

PER TRASCRIZIONE

PER TRASCRIZIONE
Roscana Piccinini

